

Lotto - Assicurazione Furto e Portavalori

**LOTTO N.2
POLIZZA FURTO E PORTAVALORI**



**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE
Furto e Portavalori dell'AMG Energia S.p.A.**

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro – Ubicazione e Descrizione degli Enti assicurati - Oggetto dell'Assicurazione – Danni Indennizzabili – Garanzie Prestate – Esclusioni - Norme che regolano l'Assicurazione Furto – Scoperti/Franchigie – Limiti di Indennizzo

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE	Il Contratto di assicurazione
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	L' AMG Energia S.p.A. di Palermo, che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO	L'Azienda AMG Energia S.p.A., le sue controllate quali essere risultanti ai sensi degli artt. 2359 codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216 alla data di stipula del contratto di assicurazione o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
SOCIETÀ	L'impresa assicuratrice
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO	Importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo
SCOPERTO	Importo percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato
VALORI	Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile

BENI IMMOBILI

Come tali si devono intendere tutte le costruzioni – ovunque esistenti sul territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano – di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, anche se in uso di Terzi od in loro possesso; compresi impianti fissi ed infissi, le opere murarie e di rifinitura, le opere di fondazione e quelle interrato, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento ed altri impianti specifici facenti parte integrante delle costruzioni, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali, le reti fognarie e di canalizzazione in genere – escluso solo quanto compreso nella definizione “beni mobili”.

Le costruzioni possono essere elevate variamente a diversi piani fuori terra e possono avere anche piani seminterrati od interrati. Prevalentemente sono costruite con materiali incombustibili. In esse non è escluso l'impiego e/o l'esistenza di sostanze infiammabili e/o di merci speciali e/o di materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che il Contraente o i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili

BENI MOBILI

Come tali si devono intendere tutti gli oggetti – contenuti nelle costruzioni (vedi beni immobili) di proprietà dell'Assicurato od in quelle dallo stesso condotte – sia fissi che mobili senza alcuna esclusione – fatta eccezione per gli impianti compresi nella definizione “beni immobili” ed i veicoli in genere iscritti al P.R.A., i ciclomotori ed i motocicli – tutti in quanto di proprietà del Contraente o perché lo stesso ne ha l'interesse o sia tenuto all'assicurazione

Merci, materie prime, prodotti semilavorati, scorte e materiali di consumo, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, impianti, attrezzature ed apparecchiature adibite all'attività aziendale, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione ed allarme, impianti ed apparecchiature telefoniche, radio, nonché mobili e arredi, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici, fotocopiatori e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, libri, fotografie, cicli, motocicli, indumenti, ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato, esclusi i valori.

Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile, ivi compresi materiale, apparecchiature e beni in genere, in visione, comodato o comunque detenuti a qualsiasi titolo.

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, qualora non assicurati con specifico contratto

DIPENDENTI

Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea ed ogni altro soggetto che svolga, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso l'azienda nel perseguimento dei fini istituzionali dell'ente

OPERE D'ARTE

Quadri in genere e quadri di autore, dipinti, mobili, mobili antichi, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario; cose aventi valore artistico od affettivo, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali. Per dette opere d'arte si conviene che il massimo indennizzo per singolo pezzo è stabilito in **Euro 50.000** di proprietà dell'assicurato o di terzi. Si precisa che la perdita di un oggetto facente parte di una raccolta o di una collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione

LOCALI

Qualsiasi, fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività

FURTO

Il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale

RAPINA

Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che i valori o i beni si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia

ESTORSIONE

Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, cassaforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate

COMUNICAZIONI

Per comunicazioni alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax o altri mezzi documentabili.
Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art.2	Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del premio
-------	--

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, ed il relativo premio verrà pagato entro sessanta giorni da tale data.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno successivo a quello della scadenza.

Se il Contraente non paga entro il termine stabilito, l'assicurazione rimane sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Resta inteso e convenuto tra le Parti che il premio è annuo ed indivisibile e, pertanto, interamente dovuto alla Società in qualsiasi caso – anche se è previsto il frazionamento – fatta eccezione per quelli di alienazione dei beni assicurati o di diminuzione del rischio.

Art.3	Modifiche dell'assicurazione
-------	------------------------------

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.4	Aggravamento del rischio
-------	--------------------------

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art.5	Diminuzione del rischio
-------	-------------------------

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6	Durata e proroga dell'assicurazione
-------	-------------------------------------

Le Parti convengono che la presente polizza ha durata di TRE ANNI a partire:

- dalle ore 24 del giorno 31/01/2011
- alle ore 24 del giorno 31/01/2014

Pertanto alla scadenza del giorno 31/01/2014 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Il Contraente ha facoltà di chiedere alla Società la proroga delle garanzie prestate con la presente polizza, ciò fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Qualora i tempi per la predetta aggiudicazione dovessero prolungarsi, l'Azienda Contraente potrà chiedere successive proroghe – anche temporanee – della garanzia, ma con il limite che il periodo complessivo di durata di tutte le proroghe richieste non potrà essere superiore a sei mesi.

Entro il limite di durata sopra precisato, la Società Assicuratrice s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni (contrattuali ed economiche in vigore) mentre l'Azienda Contraente – per ogni periodo richiesto – s'impegna a corrispondere il relativo premio, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio della proroga.

Art.7	Oneri fiscali
-------	---------------

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art.8 | Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

Art.9 | Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.10 | Coassicurazione e delega (In caso di coassicurazione)

Le Parti convengono che la presente polizza è suddivisa in quota tra le Società in appresso indicate:

- _____ - quota di partecipazione _____% - Delegataria
- _____ - quote di partecipazione _____% - Coassicuratrici

A deroga dell' Art. 1911 del Codice Civile, la Società' Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società' Delegataria all'uopo designata dalle Società' Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società' Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società' Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto anche per la parte delle medesime.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.11 | Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno ed inoltre presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società – entro i successivi 30 giorni dall'avviso del sinistro – la distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati, con l'indicazione del loro valore accludendo anche copia della denuncia presentata all'Autorità.
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino alla liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza per questo avere diritto ad indennizzo alcuno;
- f) dare la dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art.12 | Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art.13 | Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.14 | Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) per i danni ai beni:
la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
- b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere:
il loro valore nominale.
- c) per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere:
il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borse di Milano.
- d) per i danni alle opere d'arte:
in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
In caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Art.15 | Onorari dei Periti

La Società rimborsa le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di lodo arbitrale, rimane pure a carico della Società la quota parte di spese ed onorari competenti al terzo perito, a condizione che l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente Contraente.

Art.16 | Operazioni Peritali

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate da sinistro.



Art.17 | Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.18 | Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art.19 |) Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art.20 | Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal suo pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla polizza, con preavviso di almeno centoventi giorni. La comunicazione deve essere data a mezzo lettera Raccomandata A.R. ed il termine di preavviso sopra precisato decorrerà dalla data di ricevimento della medesima. Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza – a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia – la detta rescissione s'intenderà valida per l'intera polizza. Nel caso di recesso esercitato dalla Società, questa – entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia del recesso – rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.21 | Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascuno assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.22 | Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lett. b).

Art.23 | Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art.24 | Obbligo della Società' nella gestione dei sinistri. Rendiconto

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Si precisa che le norme che seguono, in caso di discordanza con quelle precedenti, sono prevalenti

Attività e caratteristiche fondamentali del rischio

L'Assicurato esercita le attività che istituzionalmente gli competono, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, secondo quanto stabilito nello statuto sociale, che qui si intende integralmente riportato, e pertanto le attività tutte ivi descritte sono da intendersi quali attività dell'assicurato per le quali viene prestata l'assicurazione.

In particolare L' AMG Energia S.p.A., direttamente o attraverso le sue controllate, eroga, distribuisce, vende Gas Metano per qualsiasi uso, anche attraverso contratti di servizio con i Comuni. Rientrano nelle attività proprie dell'Assicurato la compressione, decompressione, riduzione e distribuzione del Gas Metano per i medesimi usi.

Si precisa che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l' Assicurato espleta anche l'attività di manutenzione, gestione e quant'altro connesso e complementare

- a) con il servizio di "Illuminazione pubblica",
- b) con il servizio di "Energia", inteso come la fornitura del prodotto finale del riscaldamento, raffreddamento ed illuminazione,

giusto il contratto di servizio in essere tra il Comune di Palermo e la Contraente.

Oltre che tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte.

Si precisa che le norme che seguono, in caso di discordanza con quelle precedenti, sono prevalenti

Partite e somme assicurate e loro ubicazione**UBICAZIONI ASSICURATE**

diverse, comunicanti o non, di proprietà e non, ovunque esista un interesse dell'Assicurato.

PARTITE/SOMME ASSICURATE:

Partita 1 - A Primo Rischio Assoluto

Contenuto in genere (valori, beni mobili ed opere d'arte) Euro 52.000,00

TASSO ANNUO LORDO:

(comprensivo anche delle imposte)

Partita 1.

Euro

PREMIO ANNUALE LORDO:

(comprensivo anche delle imposte)

Euro _____

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E GARANZIE PRESTATE

Art.25 | Oggetto dell'Assicurazione e Danni Indennizzabili

La Società indennizza tutti i danni materiali e, più precisamente i danni diretti subiti a seguito della perdita o del danneggiamento dei beni assicurati per effetto di taluno degli eventi di seguito garantiti e pertanto la Società si obbliga a risarcire i danni e/o le perdite dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi in caso di:

FURTO**FURTO CON DESTREZZA**

furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso

FURTO COMMESSO E/O AGEVOLATO DAI DIPENDENTI

la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se fautore del furto sia un dipendente dell'Assicurato

COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI

Si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate

RAPINA.(ANCHE SE INIZIATA DALL'ESTERNO)**ESTORSIONE****DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO-POLITICI**

si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni

DANNI AI VALORI

sono parificati ai danni di furto e rapina oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva

ATTI VANDALICI

l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati

ASSICURAZIONE UFFICI

limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose

	assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati
ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI	i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi
SPESE AMMORTAMENTO TITOLI	indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli
GARANZIA PORTAVALORI	<p>L'assicurazione è prestata, limitatamente a Valori, contro:</p> <ul style="list-style-type: none">- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi;- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;- la rapina; <p>commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa</p> <p>Se in seguito ad un sinistro di furto e rapina, le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.</p> <p>Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.</p> <p>Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro</p>

ALTRE MODALITÀ COPERTE

i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto dei beni assicurati

- agevolato con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei loro Amministratori;
- commesso o agevolato con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere;
- perpetrato da incaricati della sorveglianza;
- commesso con l'utilizzo di chiavi autentiche, purchè l'autore del furto ne sia venuto in possesso in modo fraudolento
- qualora le Macchine Operatrici e le Merci (Scorte, materiali di consumo, imballaggi, tubi, contatori, prodotti semi lavorati e/o finiti) dovessero essere riposte in cantieri di lavorazione su suolo pubblico, aree della Contraente chiuse o all'aperto ed ovunque essa abbia necessita' di riporne parte, intendendosi incluso in garanzia il caso in cui le merci dovessero essere depositate presso stabilimenti e/o depositi di terzi, esposizioni, fiere anche all'aperto

ESCLUSIONI**Art.26 Rischi Esclusi**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimento della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO**Art.27 Forma delle garanzie**

Le garanzie vengono prestate nella forma a "**Primo Rischio Assoluto**", con rinuncia quindi della Società all'applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente da valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fin al limite della somma assicurata.

Art.28 Franchigie e scoperti per sinistro

In caso di Sinistro, comunque, la Società corrisponderà all'Assicurato, ove non diversamente contrattualizzato, la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di Euro 250,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Art.29 Reintegro delle somme Assicurate

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione resta inteso che la somma assicurata si intende, con effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrata di un importo uguale

a quello del danno indennizzabile a termini di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice.

Art.30 | Circostanze aggravanti

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare le eventuali circostanze aggravanti il rischio, semprechè le stesse si verificheranno per fatto altrui o comunque al di fuori degli immobili assicurati.

Art.31 | Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito i beni assicurati nell'ultimo triennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocata dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un sinistro, salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Art.32 | Interpretazione del contratto

Si conviene che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto si intenderà la più favorevole all'assicurato.

Art.33 | Buona fede

La mancata od inesatta od incompleta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, semprechè il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione.

Tutto quanto sopra vale espressamente agli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

Art.34 | Assicurazione per conto di chi spetta (cose di terzi)

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati

Art.35 | Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto.

Art.36 | Obbligo della Società nella gestione dei sinistri. Rendiconto

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale:

elencazione dei

- sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva.
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate

Art.37	Trattamento dei dati
--------	----------------------

Ai sensi delle leggi e normative vigenti in materia, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

TABELLA SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI D'INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.in €) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
Qualsiasi Furto che generi un sinistro salvo dove diversamente indicato	10% 250,00	
Furto con destrezza	20% 500,00	
Rapina (anche se iniziata all'esterno)	10% 500,00	
Estorsione	20% 500,00	
Danni verificatisi in occasione di eventi socio politici	20% 500,00	
Atti Vandalici	20% 500,00	
Assicurazione Uffici	20% 500,00	
Guasti Ladri	500,00	10.000,00
Garanzia Portavalori	20% 500,00	
Altre modalità coperte	20% 500,00	

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPROVATE ESPRESSAMENTE

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente i seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Articolo 2** – Decorrenza dell'Assicurazione e Pagamento del Premio
- Articolo 7** – Oneri fiscali
- Articolo 8** – Foro Competente
- Articolo 9** – Rinvio alle norme di Legge
- Articolo 11** – Obblighi in caso di sinistro
- Articolo 20** – Recesso in caso di sinistro

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolato annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie di assicurazioni partecipanti alla gara dovranno compilare l'allegato di "Offerta Economica" in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalità previste per la presentazione dell'offerta nel bando e nel capitolato speciale di appalto – Normativa Generale.

Non saranno ammesse offerte condizionate.